

Sulla possibilità di nominare ulteriori commissioni per gli Esami di stato di abilitazione professionale - I sessione 2020

Il D.M. 38 del 24 aprile 2020 ha previsto, all'articolo 2, che "In deroga alle disposizioni normative vigenti, **con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d'esame** (sottolineatura nostra)".

Il Decreto Ministeriale trae legittimazione dall'art. 6, commi 1 e 2 del D.L. n. 22/2020 il quale, al fine di fare fronte all'emergenza epidemiologica garantendo comunque lo svolgimento degli Esami di stato per l'abilitazione professionale, prevede che *"con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...]l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.*

Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale."

Il DM 9 settembre 1957, rubricato "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni", che disciplina la procedura di nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici è, nel caso di specie, di scarsa utilità, in quanto, come già detto, le recenti disposizioni normative e regolamentari, per fare fronte alla situazione emergenziale, hanno previsto deroghe sia per quanto concerne la nomina delle commissioni, sia per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione.

Lo svolgimento degli esami in un'unica modalità a distanza, in particolare, richiedono dei tempi di colloquio necessariamente più lunghi, atti a verificare l'effettiva preparazione dei candidati.

Si rende quindi necessario che, per gli esami di stato più numerosi, l'Ateneo possa nominare più di una commissione, purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di costituzione e in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento.

Si ritiene, infine, che eventuali ulteriori commissioni dovranno essere nominate in composizione numericamente e qualitativamente identica a quelle già costituite, proprio per rispettare le previsioni di legge ed in particolare il sopra richiamato D.M. 38/2020.